


Depositate il 17/2/2021

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Claudia Landi



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**Sezione Penale**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, la Corte di Appello di Salerno, composta dai magistrati:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) Dott. Diego CAVALIERO | Presidente       |
| 2) Dott. Giuliano RULLI  | Consigliere      |
| 3) Dott. Ubaldo PERROTTA | Consigliere est. |

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal dott. Amedeo SESSA, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, e con l'assistenza del Cancelliere, dottoressa Paola COPPOLA, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale a carico di:

**SCHETTINO Enrico**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 16.4.1962 e residente a Pompei (NA) in via Santa Maria della Carità

**Libero assente**

**SCHETTINO Ciro**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 31.7.1971 e residente a Pompei (NA) in via Molinelle n. 80

**Libero assente**

Entrambi assistiti e difesi di fiducia dall'avvocato Gennaro SOMMA del foro di Torre Annunziata, assente, sostituito ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall'avvocato Carmine GIOVINE del foro di Salerno

## IMPUTATI

### **SCHETTINO Enrico**

*A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 c.p. perché [in concorso con SCHETTINO Ciro, assolto all'esito del giudizio di primo grado] ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di MADDALONI Mario, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà; in particolare, dopo essersi portati a bordo della autovettura Fiat Panda tg CR998VW presso il distributore di carburanti di insegna IP gestito dalla persona offesa, lo SCHETTINO Ciro scendeva dalla autovettura e si portava all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto cominciando a scattare delle foto con l'evidente intento di scatenare una reazione, lo SCHETTINO Enrico si posizionava nei pressi della entrata del distributore e, una volta accortosi che il MADDALONI Mario era uscito dall'ufficio e stava dirigendosi verso il fratello brandendo un arnese in ferro, metteva in moto l'autovettura e si dirigeva a forte velocità contro la persona offesa, la quale veniva investita in pieno e scaraventata al suolo riportando gravissime lesioni personali; infine, dopo essere ritornato indietro ed aver fatto salire a bordo il fratello, si allontanava precipitosamente dal luogo dell'evento.*

*In Scafati, il 20.12.2014*

### **SCHETTINO Ciro**

*B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., [594], 612 c.p. perché [in concorso con SCHETTINO Enrico, assolto all'esito del processo di primo grado] con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendevano l'onore e il decoro di MADDALONI Alessandro e minacciavano allo stesso un danno ingiusto e grave proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: "tu e tuo padre siete una merda e*

*se vuoi fare la guerra io non tengo niente da perdere; che non vieni, hai paura? Il prossimo sei tu... ”.*

*In Scafati, il 20.12.2014*

### **APPELLANTI**

avverso la sentenza emessa in data 29 marzo 2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale, con cui:

SCHETTINO Enrico è stato riconosciuto responsabile del reato di tentato omicidio (capo A), e per l'effetto, esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile;

SCHETTINO Ciro è stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia aggravata (capo B) e, per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche minusvalenti rispetto alla contestata aggravante, condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

### **PARTE CIVILE**

**MADDALONI Mario**, nato a Boscotrecase (NA) il 5.10.1962, assente, assistito e difeso dall'avvocato Anna MEROLLA del foro di Torre Annunziata, presente;

### **CONCLUSIONI**

**Procuratore Generale:** conferma della sentenza impugnata in relazione alla posizione dell'imputato SCHETTINO Enrico; rideterminazione della pena in relazione alla posizione di SCHETTINO Ciro, non essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 612 cpv. c.p..

**Avvocato MEROLLA nell'interesse della parte civile:** conferma della sentenza di primo grado; deposita conclusioni scritte e nota spese.

**Avvocato SOMMA nell'interesse degli imputati:** accoglimento dei motivi di appello; in subordine, in relazione alla posizione di SCHETTINO *Ciro*, si associa alle richieste del P.G..

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti depositati in data 2 settembre 2019 il difensore di SCHETTINO *Enrico e SCHETTINO *Ciro** proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe nell'interesse dei suoi assistiti.

Veniva quindi emesso il decreto di citazione per l'udienza del 19 novembre 2020, allorquando, assenti gli imputati regolarmente citati a comparire, sul consenso delle parti veniva acquisita documentazione prodotta dalla parte civile; dopodiché erano rassegnate le conclusioni indicate in epigrafe e il processo veniva rinviato per repliche su richiesta del P.G..

Alla udienza del 21 dicembre, in assenza di repliche, la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva dando lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente processo è nato a seguito di dissidi di natura commerciale insorti tra i germani odierni imputati e MADDALONI *Mario*, il quale aveva acquistato da loro la gestione di un distributore di benzina; sennonché il compratore, a dire dei venditori violando un patto di esclusiva commerciale, aveva iniziato a non rifornirsi di carburante da una ditta inizialmente stabilita, bensì da un altro operatore commerciale da lui ritenuto più economico; sicché i fratelli SCHETTINO, già altre volte, in occasione dei rifornimenti, si erano recati presso il distributore suscitando la reazione solo verbale del MADDALONI.

Questo era quanto accaduto anche la mattina del 20 dicembre 2014, allorquando, però, il gestore odierna parte civile, vedendo SCHETTINO *Ciro* scattare delle fotografie, era uscito come una furia dal gabbiotto del distributore brandendo un corpo contundente in ferro e si era lanciato verso di lui; in quel frangente SCHETTINO *Enrico*, rimasto a bordo della sua autovettura, aveva investito il MADDALONI e, dopo aver prelevato il

fratello, si era rapidamente dato alla fuga: è da ritenersi provato, pertanto, che in data 20.12.2014, SCHETTINO Enrico, a bordo della propria autovettura Fiat Panda di colore bianco, alle ore 14,30 circa, investiva, travolgendolo a velocità sostenuta, MADDALONI Mario, mentre questi si dirigeva verso il fratello *Ciro*, presente sul posto ed intento a scattare delle fotografie, in maniera provocatoria, onde preconstituirsì, in un'eventuale controversia civilistica relativa al contratto di fornitura di carburante, prova documentale a sostegno della propria azione (pag. 14 della sentenza impugnata).

La condotta è stata qualificata in termini di tentato omicidio: il mezzo utilizzato, la brusca sterzata, la velocità tenuta a bordo del veicolo, l'assenza di segni di frenata disvelano l'intenzione dell'imputato di colpire a morte il MADDALONI, o, quantomeno, che lo stesso si fosse rappresentato in maniera certa o altamente probabile il ferimento o la morte della vittima quali conseguenze alternative della propria azione, assumendo un atteggiamento di indifferenza per l'uno o per l'altro atteggiamento lesivo (pag. 17 della sentenza).

E' stato escluso che si sia trattato di una legittima difesa in quanto si è detto che SCHETTINO Enrico ben avrebbe potuto porre in essere condotte di avvertimento (ad esempio arrestando l'auto prima di investire il MADDALONI) oppure prelevare il germano e darsi alla fuga insieme a lui, sicché la sua azione non poteva essere considerata come assolutamente necessitata e priva di alternative.

Il Tribunale, però, ha ritenuto che non si trattasse, così come ipotizzato dalla Pubblica Accusa, di una azione premeditata, bensì che la condotta di Enrico fosse stata estemporanea: è emerso, infatti, in maniera evidente, come la volontà omicidiaria si sia formata soltanto in concomitanza ed in ragione della reazione di MADDALONI Mario, investito mentre si dirigeva, armato di un martello, verso il fratello e coimputato, *Ciro*, onde intimidirlo ed allontanarlo dall'area di sosta...la presenza dei germani SCHETTINO presso la pompa di benzina, ancorché presupponente aperti contrasti di natura economica con la famiglia del MADDALONI, deve ritenersi finalizzata ad arrecare mero disturbo a quest'ultima, dovendosi, ex adverso, ritenere il successivo sviluppo fattuale, figlio di una volizione criminosa occasionale e repentina

*esclusivamente appannaggio di SCETTINO Enrico, del tutto imprevedibile per il fratello Ciro (pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata).*

Per quanto concerne, invece, la minaccia di cui al capo B), il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza del fatto alla luce delle dichiarazioni della p.o. MADDALONI Alessandro e del teste CACCAVALE Stefano, valutando le circostanze attenuanti generiche minusvalenti rispetto all'aggravante in ragione della concretezza e della gravità della minaccia proferita.

Il difensore appellante ha in primo luogo invocato, in relazione alla condotta di SCETTINO Enrico, la scriminante della legittima difesa, evidenziando come quel giorno, per la prima volta, MADDALONI si fosse avventato contro Ciro impugnando un grosso martello in ferro e una chiave inglese; e la dimostrazione del fatto che non avesse esclusivamente intenzioni minacciose, bensì concretamente lesive, è data dal fatto che egli, anche dopo il ferimento, avesse domandato al suo amico CHERCHIA Enrico di riporli nel gabbiotto, occultandoli. Dunque – ha osservato il difensore – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in quei momenti Enrico non aveva altra scelta per salvaguardare il fratello, se non quella di investire il suo aggressore. Ciò anche perché dalla sua posizione egli non aveva modo di vedere il gabbiotto dal quale era fuoriuscito il MADDALONI, atteso che la visuale era ostacolata dall'autocisterna che stava operando il rifornimento; sicché l'aggressore era stato da lui avvistato solo nel momento in cui si trovava a pochi metri dal fratello: *l'appellante, alla guida della Fiat Panda, nel mentre si avvicinava al fratello per farlo salire in auto dopo aver scattato le foto, vedeva uscire da dietro l'autocisterna il MADDALONI con in mano un grosso martello ed una chiave inglese, che si stava avventando contro SCETTINO Ciro; tenuto conto che l'aggressore si trovava a pochi metri (non più di dieci, probabilmente anche molto meno) non poteva altro che fraporsi tra i due per impedire il contatto. A seguito di tale manovra investiva la persona offesa (pag. 8 dell'appello).*

In subordine, la difesa ha domandato di riconoscere l'eccesso colposo di legittima difesa e, conseguentemente, derubricare il reato in quello di lesioni colpose gravi.

In ulteriore subordine il difensore appellante ha chiesto di qualificare la condotta di SCETTINO Enrico in termini di lesioni volontarie aggravate, valorizzando la zona del corpo attinta – la gamba – il fatto che la vittima non fosse stata sbalzata lontano dal punto di impatto e la circostanza che l'imputato, vedendo il MADDALONI a terra impossibilitato a muoversi, invece di attingerlo nuovamente, si era dato a precipitosa fuga dopo aver recuperato il fratello.

Infine, è stata domandata la riduzione della pena inflitta.

Per quanto concerne, invece, SCETTINO Ciro, l'appellante ha domandato l'assoluzione deducendo che la prova non si sarebbe formata in ragione del contrasto esistente tra le accuse di MADDALONI Alessandro (stando alle quali il Ciro, avvicinandosi a lui in compagnia del fratello Enrico, aveva proferito al suo indirizzo le seguenti parole: *che non vieni, hai paura? Il prossimo sei tu*) e le dichiarazioni del CACCAVALE, il quale aveva attribuito l'espressione minacciosa ad entrambi i fratelli SCETTINO.

Il difensore ha poi domandato di escludere l'aggravante o di ritenere le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti o prevalenti rispetto ad essa, riducendo la pena.

L'appello relativo alla posizione di SCETTINO Enrico può essere in parte accolto; quello presentato nell'interesse di SCETTINO Ciro deve essere rigettato.

Deve premettersi che il teatro della vicenda è perfettamente raffigurato dai rilievi fotografici collazionati nel fascicolo prot. Pg 10/2015 della Polizia di Stato della Sezione di p.g. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

Visionandoli si comprende in maniera chiarissima che l'intenzione degli SCETTINO, quella mattina come in precedenti occasioni, non era soltanto quella di preconstituirsì una prova da esibire nell'ambito di un futuro giudizio civile, ma anche quella di sfidare MADDALONI. Se, infatti, essi avessero voluto unicamente immortalare il camion della ditta concorrente mentre riforniva il distributore,

avrebbero potuto comodamente collocarsi dall'altro lato della strada e, senza farsi vedere, scattare le foto in tutta tranquillità; al contrario, la posizione (v. foto 2) in cui si era collocato SCHETTINO Ciro all'interno dell'area di servizio dimostra chiaramente la volontà di provocare l'odierna parte civile, che già in passato aveva manifestato la sua insofferenza verso quegli atteggiamenti plateali.

Gli accadimenti sono documentati, sia pure in maniera parziale, dalle immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza n. 3 del distributore, ripetutamente visionate dalla Corte in camera di consiglio. Le stesse non riprendono il momento dell'investimento e tuttavia documentano che: al minuto 00,55 MADDALONI uscì con un balzo felino dal gabbiotto tenendo nella mano destra posizionata al lato della gamba una sbarra di metallo; al minuto 1,03, cioè 8 secondi dopo, la Panda di SCHETTINO passò all'interno dell'area del distributore, al lato delle colonnine erogatrici e, dopo aver fatto una inversione ad U, si immise sulla strada e si allontanò. Da quelle immagini si comprende in maniera chiarissima che, contrariamente a quello che si legge nella sentenza di primo grado, l'intenzione di MADDALONI non era solo quella di spaventare SCHETTINO Ciro, bensì quella di aggredirlo. Se, infatti, il gestore del distributore avesse voluto solo minacciare l'avversario, sarebbe uscito dal gabbiotto più lentamente e brandendo il martello di ferro, tenendolo in alto per mostrarlo agli antagonisti; al contrario la rapidità – si ripete, felina – con cui MADDALONI fuoriuscì dal gabbiotto ed il fatto che l'arma era tenuta verso il basso dimostrano in maniera chiara che vi era, da parte sua, una intenzione lesiva. Da quanto precede consegue che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza di primo grado, SCHETTINO Enrico, in quel brevissimo lasso di tempo, non ebbe la possibilità né di prelevare il fratello e darsi alla fuga, né di limitarsi ad una azione meramente dimostrativa. Deve essere evidenziato che, così come correttamente opinato dal difensore, l'Enrico, dal suo punto di osservazione, non aveva la possibilità di vedere il gabbiotto dal quale fuoriuscì MADDALONI in quanto la sua visuale era ostruita dal camion che stava effettuando il rifornimento (v. foto nn. 1 e 2, immaginando la presenza di un mezzo pesante tra il punto contrassegnato con la freccia gialla e quello indicato con la freccia arancione); e deve essere altresì

sottolineato che le immagini della telecamera riprendono, otto secondi dopo l'uscita della odierna p.o. dal gabbiotto, la Fiat Panda che transita accanto alle colonnine per la distribuzione del carburante. Sicché deve concludersi nel senso che tra il momento il cui SCHETTINO Enrico avvistò MADDALONI che si stava avventando sul fratello e quello in cui lo travolse passò un tempo sensibilmente inferiore ad otto secondi.

Concludendo sul punto, è sicuramente vero, in linea di principio, che non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (giurisprudenza costante; Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2003, n. 5697; in tempi più recenti, Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2017, n. 51262, che la escluso la configurabilità dell'esimente nella condotta di chi, aggredito, pur potendo allontanarsi ed evitare il confronto, aveva reagito sferrando una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo dell'antagonista). Ma è altrettanto vero, in punto di fatto, che in quel fulmineo lasso temporale, mentre MADDALONI stava per avventarsi sul fratello, SCHETTINO Enrico non aveva la possibilità di prelevare il congiunto e allontanarsi dal posto; l'investimento dell'antagonista fu, dunque, necessitato al fine di scongiurare l'aggressione.

Cionondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nell'atto di appello, egli non può invocare la scriminante della legittima difesa, *rectius* del soccorso difensivo. Ciò perché, nel silenzio del legislatore, da lungo tempo la giurisprudenza assolutamente costante e la maggior parte della dottrina hanno ritenuto che il requisito della involontarietà del pericolo, espressamente previsto per il riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sia essenziale anche perché la difesa ex art. 52 c.p. venga considerata legittima. In caso contrario, infatti, viene meno, secondo orientamenti più risalenti, l'ingiustizia dell'offesa (Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 1978) o, secondo preferibili opinioni dottrinarie e giurisprudenziali più recenti, la necessità della difesa, visto e considerato che il pericolo proviene dal fatto proprio e non dalla costrizione causata dalla condotta altrui. L'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa, si è detto, ha una portata perentoria che esclude, nel suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di

volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l'agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o di sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (giurisprudenza assolutamente costante; cfr., *ex pluribus*, Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 12740). Sicché la legittima difesa non può essere riconosciuta a chi abbia reagito ad una situazione di pericolo volontariamente determinata o alla cui determinazione egli abbia concorso (Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2017, n. 33707), ponendosi in una situazione di pericolo dalla quale era prevedibile o ragionevole attendersi che insorgesse la necessità di difendersi dall'altrui aggressione (Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2000, n. 13151). Ciò a meno che – concludendo sul punto – il provocatore abbia dovuto subire una reazione dell'avversario assolutamente imprevedibile e del tutto sproporzionata. Questo principio, da tempo affermato in giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 30 novembre 1978), è stato costantemente applicato in ipotesi di rissa in cui, esclusa di norma la legittima difesa per avere ognuno dei contendenti causato la situazione di pericolo derivante dalle reciproche aggressioni, l'esimente è stata riconosciuta allorquando l'azione offensiva di uno degli agenti sia stata molto più grave rispetto a quella prevista ed accettata dagli altri, risultando pertanto del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta (Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2008, n. 4402). Ebbene, applicando i principi appena enunciati al caso oggetto del processo, deve ribadirsi che in quella come in precedenti occasioni gli SCHETTINO erano andati presso il distributore di MADDALONI in occasione del rifornimento non (solo) per preconstituirsì una prova del suo inadempimento, ma anche per provocarlo e sfidarlo; solo che in quella occasione, a differenza che nelle precedenti, la reazione non era stata verbale, ma anche, pericolosamente, fisica. In quelle concitate frazioni di secondo SCHETTINO Enrico, che evidentemente aveva la macchina già in moto pronto per fuggire, non ebbe il tempo di far salire a bordo il fratello, ma, per evitare che lo stesso fosse aggredito, fu costretto ad investire MADDALONI. Egli, però, come si è detto, avendo causato in maniera deliberata e premeditata quella situazione estremamente pericolosa, in cui era assolutamente prevedibile attendersi una reazione dell'antagonista, non può invocare la legittima difesa; anche perché – concludendo -

l'azione della odierna parte civile, passato per la prima volta *dalle parole ai fatti*, non era in ogni caso assolutamente imprevedibile e sproporzionata rispetto alla provocazione, come sarebbe stato se, ad esempio, MADDALONI fosse uscito dal gabbiotto sparando all'impazzata contro i due fratelli.

Venendo al secondo profilo segnalato dall'appellante è necessario, a questo punto, verificare se l'azione di SCHETTINO Enrico possa essere qualificata in termini di tentato omicidio o di lesioni aggravate.

Deve premettersi, in linea di principio, che il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta *ex post* con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti. Ai fini della configurabilità del tentato omicidio, in luogo del meno grave delitto di lesioni personali, rileva l'idoneità degli atti a realizzare il più grave evento, quali la violenza del colpo, la direzione dello stesso, il punto del corpo della vittima attinto, le connotazioni pericolose dell'oggetto bandito e la gravità delle ferite inferte, elementi, da cui desumere anche la sussistenza o meno del dolo omicidiario (Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2017, n. 979).

Ebbene, il Tribunale ha qualificato la condotta in termini di tentato omicidio valorizzando il mezzo utilizzato, la brusca sterzata, la velocità tenuta a bordo del veicolo, l'assenza di segni di frenata, elementi sicuramente dimostrativi, stando a quanto si legge in sentenza, della sussistenza del dolo intenzionale omicidiario o, quanto meno, del dolo alternativo.

La Corte, tuttavia, non condivide questo ragionamento.

E' bene che l'analisi venga sviluppata, più che su dichiarazioni testimoniali comunque interessate e non completamente indifferenti alla vicenda, sui dati oggettivi, ossia le lesioni patite da MADDALONI e i danni subiti dalla vettura di SCHETTINO.

Per quanto concerne le prime, dalla certificazione medica redatta dai sanitari dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore emerge che il ferito aveva riportato una frattura biossea (ossia della tibia e del perone) della gamba destra, che era stato

sottoposto ad un intervento di osteosintesi e dimesso in data 8 gennaio 2015, ossia 19 giorni dopo i fatti. Al momento dell'accettazione erano state riscontrate anche contusioni della faccia e del cuoio capelluto che, però, investigate a mezzo TAC, non avevano evidenziato problemi di fratture.

Agli atti risulta poi acquisito un fascicolo fotografico redatto dai carabinieri della Tenenza di Scafati ritraente la Fiat Panda dello SCHETTINO, che presentava una piccolissima ammaccatura vicino al faro destro e una vistosa scheggiatura del parabrezza dal lato sinistro.

Ebbene, deve escludersi che la lievissima rientranza della carrozzeria, viste le sue dimensioni e la sua forma, possa essere stata cagionata dall'impatto; deve altresì essere constatato che il cofano della vettura non reca alcun ulteriore danno e, soprattutto, alcun segno del caricamento del corpo della p.o.. A questo punto diviene assolutamente plausibile, oltre che compatibile con i dati sopra esposti, la versione prospettata dal difensore al momento dell'appello, ed ulteriormente precisata durante la discussione, stando alla quale il vetro era stato sfondato dal martello impugnato dal MADDALONI e questi era stato arrotato, rimanendo come impigliato con l'arto, unica zona del suo corpo attinta, sotto la ruota dell'auto che procedeva ad una andatura sicuramente moderata. Quest'ultima considerazione è ulteriormente corroborata dall'osservazione che giammai la Panda di SCHETTINO, in quei pochi metri che separavano il punto di partenza da quello di impatto, avrebbe potuto raggiungere una velocità elevata. A questa valutazione di insussistenza di idoneità degli atti, deve aggiungersi la condivisibile obiezione, più volte ribadita nell'atto di appello, facente leva sull'assenza della volontà omicidiaria, dimostrata dal fatto che l'imputato, lungi dall'investire nuovamente quell'uomo inerme impossibilitato a muoversi, era immediatamente fuggito insieme al fratello.

Le lesioni, stando alla certificazione prodotta dal difensore della parte civile, sono sicuramente gravi ex art. 583 co. 1 c.p..

Le certificazioni redatte dai sanitari dell'ospedale di Nocera Inferiore nel corso del 2015 e del 2016 danno conto della mancata saldatura della frattura, al punto che, nel febbraio del 2018 si è reso necessario un ulteriore intervento chirurgico presso il noto

istituto Rizzoli di Bologna. Dalla documentazione acquisita nel corso della discussione sul consenso delle parti (si veda, in particolare, il certificato dell'Azienda Ospedaliera dei Colli in data 31.1.2020), si evince che il MADDALONI è affetto osteomielite cronica (ossia una dolorosa infiammazione cronica) alla tibia destra, che in quel momento determinava sia la necessità di una terapia antibiotica, sia l'impossibilità di deambulare senza un appoggio, non essendo possibile caricare sull'arto a causa del mancato consolidamento osseo. Dalla documentazione dell'INPS, infine, si evince che l'odierna parte civile nel febbraio del 2020 è stato giudicato inabile al lavoro al 100%. Dunque, è sicuramente ravvisabile una malattia di durata superiore ai quaranta giorni e l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, menomato nella sua potenzialità funzionale (Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 7271).

Venendo alla quantificazione della pena, deve premettersi che il Tribunale ha riconosciuto allo SCHETTINO Enrico le circostanze attenuanti generiche alla luce della incensuratezza e del fatto che la condotta era stata posta in essere in un momento di grande concitazione. In quella sede non era stato necessario operare un bilanciamento con aggravanti, invece ravvisabili alla luce della (più favorevole) riqualificazione operata in questa sede. Ebbene, la Corte ritiene, in maniera decisa, che le aggravanti debbano essere ritenute prevalenti tenendo presenti sia le modalità della condotta (ivi compresa la provocazione posta in essere dagli SCHETTINO), sia la innegabile gravità delle sue conseguenze, sia il comportamento tenuto dai due odierni imputati i quali, stando a quanto affermato dal patrono di parte civile, non contraddetto sul punto dal difensore dell'imputato, nel corso di questi lunghi anni non hanno mai mostrato alcun segno di resipiscenza e non si sono mai interessati del MADDALONI e delle sue tristi condizioni.

Valutate tutte queste circostanze, alla luce dell'art. 133 c.p., si reputa equa la pena, ben lontana dal minimo edittale, di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Quanto, invece, alla minaccia posta in essere da SCHETTINO Ciro, deve premettersi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si ravvisa alcun contrasto tra

le accuse di MADDALONI Alessandro e le dichiarazioni di CACCAVALE Stefano, dal momento che entrambi hanno parlato di una duplice “visita” compiuta dagli SCHETTINO presso il distributore nella mattinata del 22 dicembre 2014. La prima, da parte del solo SCHETTINO Enrico, il quale aveva offeso il MADDALONI ed il padre e gli aveva detto che se volevano fare la guerra lui era pronto; la seconda, dieci minuti dopo, allorquando si erano presentati entrambi e *Ciro aveva detto: che non vieni hai paura? Il prossimo sei tu.* CACCAVALE, pur parlando della presenza di entrambi nella seconda occasione, ha attribuito l’espressione a tutti e due i fratelli, e non solo a *Ciro*; si tratta, all’evidenza, di una difformità che non soltanto non inficia la genuinità delle dichiarazioni, ma, anzi, la avvalora in quanto dimostra che MADDALONI non aveva alcuna volontà di “caricare” le sue accuse ascrivendo la condotta delittuosa ad entrambi i fratelli.

La minaccia, contrariamente a quanto si legge nell’atto di appello, è sicuramente grave.

Rispondendo alla obiezione avanzata dal P.G. (che nel corso della discussione ha evidenziato l’assenza di contestazione della gravità), deve premettersi, in linea di principio, che non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all’art. 612 comma 2 c.p. qualora nell’imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2020, n. 25222). Tuttavia, nel caso di specie all’interno del capo di imputazione viene fatto espressamente riferimento ad una minaccia *grave* e sicuramente tale deve essere considerata l’espressione proferita dallo SCHETTINO *Ciro (il prossimo sei tu)*, viste le serissime (gravi) lesioni causate al genitore della vittima appena due giorni prima.

Quanto, infine, alla richiesta di rivalutare il giudizio di minusvalenza delle generiche rispetto all’aggravante e di rimodulare la pena, la stessa deve essere rigettata alla luce dell’odiosità della condotta tenuta da chi, due giorni dopo il verificarsi di un fatto davvero molto grave, non contento, si reca di nuovo sul posto per minacciare la stessa sorte al figlio della vittima.

E la pena è congrua tenendo presente la gravità del fatto e la già denunciata condotta tenuta successivamente al fatto dai germani odierni imputati, che si sono completamente disinteressati del MADDALONI.

Gli imputati devono essere condannati alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo (euro 700 per la fase di studio ed euro 1800 per la fase decisoria).

Da notare unicamente che, al momento delle conclusioni, il patrono di parte civile ha domandato il riconoscimento della provvisoria, richiesta che, già formulata in primo grado, era stata rigettata dal Tribunale. In assenza di specifica impugnazione sul punto, la richiesta è inammissibile. E' vero che la giurisprudenza ha ritenuto che tale richiesta può essere avanzata per la prima volta dalla parte civile non appellante (Cass. pen., SS.UU. 27 ottobre 2016, n. 53153), ma è altrettanto vero che in questo caso la domanda era stata già avanzata e rigettata, ragion per cui sarebbe stata necessaria una specifica impugnazione.

#### P.Q.M.

Letto l'articolo 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale in data 29 marzo 2019

qualificata la condotta in violazione degli artt. 582 e 583 co. 1 n. 1 c.p., ridetermina la pena inflitta a SCETTINO Enrico nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione;

conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 2500 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Salerno, 21 dicembre 2020

Il Consigliere estensore  
Dott. Ubaldo PERROTTA



Il Presidente  
Dott. Diego CAVALIERO

